

FOGLIO INFORMATIVO FACTORING (OPERAZIONI DI ACQUISTO E GESTIONE DEI CREDITI DI IMPRESA)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca IFIS S.p.A.

Sede Legale via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 - Fax +39 041 5027555 - e mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 02992620274 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring (acquisto di crediti di impresa) è un contratto con il quale la banca (factor/cessionario) acquista e gestisce i crediti di natura commerciale, sorti e/o che sorgeranno (anche crediti futuri), vantati dal fornitore (cedente) nei confronti di uno o più debitori.

Il contratto può prevedere la facoltà in capo alla banca, previa richiesta del cedente, di:

- assumere il rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori (pro soluto);
- accreditare, salvo buon fine, l'importo pari al valore nominale in linea capitale del credito ceduto (normalmente alla data di scadenza originaria del credito) e concedere ai debitori dilazioni di pagamento a titolo oneroso (maturity).

La banca, previa sottoscrizione da parte del fornitore di una separata convenzione, potrà erogare l'anticipazione, in tutto o in parte dei crediti ceduti.

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

Salvo diverso accordo le modalità operative prevedono la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione dei crediti al factor.

Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Descrizione del servizio

In questo tipo di operazioni il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti rimane a carico del cedente.

Rischi a carico del cliente

Il cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume le obbligazioni previste dal contratto. In particolare il cedente garantisce la solvenza dei debitori ceduti, pertanto nel caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, di un credito alla scadenza, o qualora si possa presumere che il debitore non pagherà, il cedente dovrà restituire al factor le somme eventualmente erogategli a titolo di anticipazione sul corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data di restituzione e le spese.

Il factor potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. A titolo esemplificativo il debito del cedente per eventuali somme erogate a titolo di anticipazione di corrispettivo dei crediti ceduti potranno essere compensate con il credito derivante dall'erogazione di ulteriori anticipazioni e/o pagamento di corrispettivo relativo ad altri crediti.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti (quali ad esempio interessi ex art. 1284 cod. civ., interessi per ritardato pagamento ex legge 231/2002, oppure interessi convenzionali, anche di mora, ect.), fermo restando che il corrispettivo per la cessione sarà pari al solo valore nominale del credito in linea capitale, senza alcuna forma di integrazione di corrispettivo a fronte dell'effettivo incasso di importi a titolo di interessi maturati. Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti genera l'addebito delle commissioni plus factoring fino alla data dell'effettivo incasso del credito, a remunerazione dell'ulteriore attività svolta dal factor nei confronti del debitore per ottenere i pagamenti. Le commissioni plus factoring si cumulano con gli ulteriori compensi pattuiti (ad esempio: commissioni di factoring).

Il tasso di interesse nominale annuo può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno "spread". Tale tasso varia in funzione dell'andamento del parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero); per l'effetto, il tasso di interesse annuo nominale non potrà mai essere inferiore al valore dello spread pattuito con il cliente (cd. "tasso floor" o tasso minimo).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO

Descrizione del servizio

In questo tipo di operazioni l'acquisto e la gestione dei crediti commerciali vantati verso determinati debitori, previamente identificati, avviene con assunzione del rischio, da parte del factor, del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori nei termini contrattualmente previsti, nei limiti ed alle condizioni di cui al plafond definito per ciascun debitore.

Nelle operazioni pro soluto ATD il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche prima della scadenza del credito, con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

Rischi a carico del cliente

Il cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri), e assume le obbligazioni previste dal contratto. Ad esempio, l'obbligo di cessione di tutti i crediti permane in capo al fornitore anche in presenza di revoca, sospensione del plafond, nonché per tutte le ipotesi di scioglimento, recesso, risoluzione del contratto di factoring, sino a che il factor non abbia estinto il proprio rischio.

L'inadempimento delle obbligazioni previste in contratto legittima il factor a richiedere l'immediata restituzione delle somme eventualmente erogate quale anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati dal factor, e determina inoltre l'inefficacia del plafond accordato con conseguente riassunzione del rischio di insolvenza del debitore in capo al cedente.

In caso di mancato utilizzo, anche parziale, del plafond pro soluto concesso, di volta in volta vigente, sarà dovuta dal cedente la commissione di mancato utilizzo plafond pro soluto.

Il factor potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del fornitore, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti (quali ad esempio: interessi ex art. 1284 cod. civ., interessi per ritardato pagamento ex legge 231/2002, oppure interessi convenzionali, anche di mora, ect.), fermo restando che il corrispettivo per la cessione sarà pari al solo valore nominale del credito in linea capitale, senza alcuna forma di integrazione di corrispettivo a fronte dell'effettivo incasso di importi a titolo di interessi maturati. Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti genera l'addebito delle commissioni plus factoring fino alla data del relativo incasso o, se

anteriore, fino alla data del pagamento del corrispettivo dei crediti eventualmente ceduti pro soluto. Le commissioni plus factoring si cumulano con gli ulteriori compensi pattuiti (ad esempio: commissioni di factoring).

Il rischio di revocatoria e/o inefficacia degli incassi pervenuti dai debitori è a carico del cedente.

Il tasso di interesse nominale annuo può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno "spread". Tale tasso varia in funzione dell'andamento del parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero); per l'effetto, il tasso di interesse annuo nominale non potrà mai essere inferiore al valore dello spread pattuito con il cliente (cd. "tasso floor" o tasso minimo).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

OPERAZIONI DI FACTORING MATURITY

Descrizione del servizio

In questo tipo di operazioni il factor acquista e gestisce i crediti commerciali vantati verso un insieme predefinito di debitori provvedendo, alla data convenuta tra factor e cedente (normalmente alla data di scadenza originaria del credito ceduto) all'accredito, salvo buon fine (di seguito, anche maturazione), di un importo pari al valore nominale in linea capitale, del credito ceduto, nei limiti del plafond di credito concesso sul debitore ceduto.

Previa autorizzazione del cedente, sui crediti ceduti il factor può concedere ai debitori, dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi.

L'acquisto dei crediti può essere anche operato con assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori (pro soluto), nei limiti ed alle condizioni dei plafond definiti per ciascuno di essi, così come disciplinato dalle condizioni generali del contratto di factoring.

Rischi a carico del cliente

Il cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume le obbligazioni previste dal contratto.

L'eventuale inadempimento da parte del debitore alla scadenza della dilazione di pagamento, legittima il factor ad esigere l'immediata restituzione delle somme eventualmente già corrisposte al cedente, in relazione ai crediti ceduti e non ancora incassati in esecuzione dell'accordo maturity, riaddebitandone il relativo importo in capo al cedente con valuta pari a quella dell'accredito salvo buon fine.

La Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere in qualsiasi momento l'accredito salvo buon fine dei crediti ceduti per un periodo massimo di giorni come espressamente pattuiti nell'accordo maturity.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AI SERVIZI

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) o massima (a carico del cliente).

ISTRUTTORIA FACTORING	
Spese istruttoria pratica cedente	1.500,00 Euro massimo con addebito flat
Spese revisione pratica cedente	500,00 Euro massimo con addebito flat
Massimo annuo spese istruttoria e revisione cedente	1.500 Euro massimo
Istruttoria plafond debitore	250,00 Euro massimo con addebito flat
Valutazione plafond debitore	50,00 Euro massimo con addebito periodico mensile 150,00 Euro massimo con addebito periodico trimestrale

Spese per visure	Recupero spese sostenute
Commissione plafond pro solvendo (applicata periodicamente sull'importo del plafond pro solvendo vigente)	0,20% mensile, con liquidazione ed addebito periodico mensile

GESTIONE FACTORING	
Commissione gestione factoring (costo di gestione del credito ceduto applicata sul valore nominale dello stesso)	1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata del credito ceduto, applicata sul valore nominale, con addebito periodico mensile o flat
Commissione gestione plusfactoring (costo aggiuntivo di gestione del credito ceduto in caso di inadempimento del debitore alla scadenza originaria del credito, applicato sul valore nominale del credito scaduto)	1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata dei crediti scaduti, da applicarsi con addebito mensile sul valore nominale degli stessi a decorrere dalla scadenza originaria del credito
Spese di handling	15,00 Euro massimo per fattura 100,00 Euro per distinta
Spese per notifica cessione	35,00 Euro

GARANZIA PRO SOLUTO	
Commissioni di garanzia (costo a remunerazione del rischio assunto dal factor di insolvenza del debitore ceduto, applicata sul valore nominale dei crediti ceduti sorti in vigenza di plafond pro soluto - la commissione si cumula con la commissione di gestione factoring)	2,00 % massimo per mese o frazione di durata del credito ceduto applicata sul valore nominale dei crediti sorti in vigenza di plafond pro soluto, con addebito periodico mensile o flat
Commissione di mancato utilizzo plafond pro soluto (applicata periodicamente sulla differenza, nel mese di riferimento, tra l'importo del plafond pro soluto vigente ed il valore nominale massimo del monte crediti sul relativo debitore)	0,20% mensile, con liquidazione ed addebito periodico mensile

VALUTE	
Accredito pagamento corrispettivo	8 giorni lavorativi data accredito
Addebito del corrispettivo/ note di credito	Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo
Addebito incasso diretto	Pari alla valuta di incasso presso il Debitore
Accredito per trasferimento incasso diretto	Pari alla valuta di trasferimento dal Fornitore al Factor
Addebito per riacquisto / decadenza dall'accettazione crediti	Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo
Accredito per incasso credito ceduto a mezzo rimessa diretta	15 giorni lavorativi
Accredito per incasso credito ceduto a mezzo portafoglio Ri.ba s.b.f.	20 giorni lavorativi
Accredito per incasso credito ceduto a mezzo portafoglio SDD s.b.f.	20 giorni lavorativi
Accredito per incasso credito ceduto a mezzo assegno	20 giorni lavorativi
Addebito insoluto	Data scadenza

SPESE DI INCASSO	
Spese di incasso documenti	5,00 Euro massimo per ogni documento d'incasso

Spese insolute (applicate su ciascun documento di incasso insoluto o richiamato) - RIBA - SDD - assegno insoluto	10,00 Euro massimo (+ spese vive reclamateci)
Spese documenti di incasso protestati (applicate su ciascun documento)	25,00 Euro massimo (+ spese protesto e eventuali spese vive reclamateci)

GARANZIA PRO SOLUTO ATD	
Commissione di garanzia pro soluto ATD (costo a remunerazione del rischio assunto dal factor di insolvenza del debitore ceduto - la commissione si cumula con la commissione di gestione factoring)	6,00 % massimo applicata sul valore nominale dei crediti ceduti con liquidazione e addebito flat alla data di pagamento del corrispettivo
Commissione di mancato utilizzo plafond pro soluto (applicata periodicamente sulla differenza, nel mese di riferimento, tra l'importo del plafond pro soluto vigente ed il valore nominale massimo del monte crediti sul relativo debitore)	0,20 % mensile, con liquidazione ed addebito periodico mensile
Tasso di interesse debitore nominale anticipato su crediti acquistati a titolo definitivo (ATD)	Tasso fisso in misura massima pari al 6,60% annuo con liquidazione ed addebito anticipato data pagamento corrispettivo ovvero Tasso variabile in misura massima pari al 6,60% annuo indicizzato (es. Parametro di indicizzazione: Euribor 3M media mese + spread), con liquidazione ed addebito anticipato data pagamento corrispettivo. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il tasso non sarà in ogni caso inferiore allo spread.
Criterio di calcolo interessi divisore	anno civile
Stress time (maggiorazione del DSO)	60 giorni massimo

ALTRE SPESE	
Tasso di cambio (applicato alle operazioni in valuta estera)	Tasso di cambio giornaliero come pubblicato da Banca d'Italia (giorno lavorativo precedente)

TASSO DI INTERESSE	
Tasso di interesse annuo convenzionale nominale posticipato (debitore / creditore)	Tasso fisso in misura massima pari al 6,60% annuo con liquidazione ed addebito anticipato data pagamento corrispettivo. ovvero Tasso variabile in misura massima pari al 6,60% annuo indicizzato (es. Parametro di indicizzazione: Euribor 3M media mese + spread), con liquidazione ed addebito anticipato data pagamento corrispettivo. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il tasso non sarà in ogni caso inferiore allo spread.
Criteri di calcolo interessi divisore 36500	anno civile
Ritenuta fiscale sugli interessi	nella misura prevista per legge
Periodicità di liquidazione interessi	trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/3, 30/6, 30/9, 31/12)
Maggiorazione di mora tasso di interesse convenzionale	fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

GESTIONE RAPPORTO	
Periodicità invio rendiconto	Mensile
Spese comunicazioni periodiche	Elettronico: 0,00 EUR Cartaceo: 1,50 EUR
Spese per ulteriori comunicazioni	10,00 Euro massimo
Periodicità liquidazione spese	Mensile o flat
Imposta di bollo	nella misura prevista per legge, a carico del fornitore
Spese di registrazione contratto e conseguenti	nella misura prevista per legge, a carico del fornitore

Si informa la Clientela che le convenzioni eventualmente in essere tra Banca IFIS S.p.A. e terzi soggetti segnalatori prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme a qualsiasi titolo ai clienti segnalati. Il cliente è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi di qualsiasi sorta in favore di eventuali terzi che lo abbiano posto in relazione con la Banca o abbiano comunque procurato o agevolato tale relazione.

SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE

ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO

Il Cedente, in via meramente facoltativa, può sottoscrivere la convenzione di anticipo del corrispettivo. In tal caso, la Banca avrà la facoltà di erogare anticipatamente, in tutto o in parte, il corrispettivo dei crediti ceduti.

Eventuali somme erogate a titolo di anticipazione del corrispettivo saranno annotate su apposite evidenze contabili e saranno produttive di interessi al tasso nella misura ed alle condizioni economiche previste.

Il tasso di interesse nominale annuo può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno "spread". Tale tasso varia in funzione dell'andamento del parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero); per l'effetto, il tasso di interesse annuo nominale non potrà mai essere inferiore al valore dello spread pattuito con il cliente (cd. "tasso floor" o tasso minimo).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

TASSI	
Tasso di interesse annuo debitore nominale posticipato	Tasso fisso in misura massima pari al 6,60% annuo con liquidazione ed addebito anticipato data pagamento corrispettivo. ovvero Tasso variabile in misura massima pari al 6,60% annuo indicizzato (es. Parametro di indicizzazione: Euribor 3M media mese + spread), con liquidazione ed addebito anticipato data pagamento corrispettivo. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il tasso non sarà in ogni caso inferiore allo spread.
Criterio di calcolo interessi divisore 36500	anno civile
Periodicità di liquidazione interessi	trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/03, 30/6, 30/9, 31/12)
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	fino a 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge

GESTIONE RAPPORTO	
Periodicità invio rendiconto	Mensile
Spese comunicazioni periodiche	Elettronico: 0,00 EUR Cartaceo: 1,50 EUR
Spese per ulteriori comunicazioni	10,00 Euro massimo
Periodicità liquidazione spese	Mensile
Imposta di bollo	nella misura prevista per legge, a carico del fornitore
Spese e oneri fiscali	nella misura prevista per legge, a carico del fornitore

CONTO CORRENTE IFISimpresa

IFISimpresa è un conto corrente online che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare la ricarica del telefonino o di TV digitale, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F23 e F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto.

Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo IFISimpresa, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

E' facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia-Mestre, reclami@bancaifis.it, Fax +39 0415027555) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Banca IFIS S.p.A.;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06 674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, in linea capitale, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dal factor al fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o alla diversa data pattuita con il fornitore medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dal factor al fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del fornitore ed a discrezione del factor prima dell'incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor (pro soluto): assunzione da parte del factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto, previa determinazione delle condizioni e del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il factor intende assumersi tale rischio.

Compensazione volontaria: facoltà contrattualmente attribuita al factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Flat: indica che la commissione viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione.

Addebito flat: addebito una tantum che viene effettuato, a titolo esemplificativo ed a seconda della tipologia della competenza addebitata, al momento della concessione di plafond debitore, o al momento della sua revisione, o al momento della cessione del credito, ect., e che determina il momento dell'esigibilità del compenso.

Addebito periodico: addebito con data e valuta fine periodo di liquidazione (ad esempio mensile: ultimo giorno del mese di calendario; trimestrale: ultimo giorno trimestre 31/03; 30/06; 30/09; 31/12)

ATD: operazione di factoring pro soluto nella quale il pagamento del corrispettivo può avvenire anche prima della scadenza del credito.

Compensi del Factor: commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il factor per i servizi resi da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (esempio: fatture, bolle, distinte, Effetti, ecc.).

Mese o frazione di mese: da identificarsi con riferimento al mese solare, esempio fattura emessa 15/01 ed incassata 5/03: commissione applicata per n. 3 mesi (mesi solari di gennaio, febbraio e marzo).

Frazione di mese: porzione del mese che, ai fini della determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.

Durata del credito: periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e fino alla data del relativo incasso, o, se anteriore, fino alla data di pagamento del corrispettivo dei crediti eventualmente ceduti pro soluto.

DSO (Date of Sales Outstanding): indica la durata media del credito calcolata dalla data di emissione della fattura sino alla data di presunto incasso del credito, espressa in numero di giorni, come concordata tra il Fornitore e il Factor sulla base dell'esperienza di incasso acquisita con il Debitore.

Credito ceduto: per credito ceduto deve intendersi sia la fattura emessa dal fornitore, e documento ad essa equiparabile, sia l'eventuale nota credito, o altro documento ad essa equiparabile, emesso dal fornitore.

Interessi Convenzionali: corrispettivo periodico dovuto dal fornitore al factor in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al factor.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.

Periodicità di chiusura conto e di capitalizzazione competenze ed interessi: periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle altre competenze periodiche.

Spread: maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.

Spese per istruttoria pratica cedente: spese addebitate in occasione di ogni istruttoria od integrazione di istruttoria pratica cedente richiesta dal cliente

Stress time: indica la maggiorazione al DSO, espressa in numero di giorni, concordata tra il Fornitore e il Factor al fine di assorbire eventuali ritardi nel pagamento dei crediti oggetto di cessione.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Tasso floor: tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo spread applicato al parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.